



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

XVII Sezione

in persona del Giudice onorario [redacted], in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno [redacted], vertente

TRA

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma, Via [redacted], presso lo studio dell'Avvocato [redacted], rappresentante e difensore unitamente agli avvocati [redacted] per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato

-attrice -

E

[redacted] in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma [redacted] [redacted], presso lo Studio dell'Avv. [redacted] procuratore e difensore unitamente agli avvocati Federico [redacted] per procura a margine dell'atto di costituzione

- convenuta -

[redacted] rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Maddalena Giungato nel cui Studio in Roma - [redacted] [redacted] è elettivamente domiciliata per mandato a margine dell'atto di costituzione

-convenuta

Nonché

[redacted] in persona del legale rappresentante, in giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [redacted] [redacted], giusta procura generale alle liti per Notar [redacted] - Racc. n. [redacted]

OGGETTO: Titoli di credito .

Conclusioni come da verbale del 12.11.2018.





Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda attorea deve essere solo parzialmente accolta.

Preliminarmente deve ritenersi esente da responsabilità la banca emittente gli assegni.

In effetti, la [REDACTED] S.p.A. non ha avuto alcun ruolo nella fase di negoziazione ed estinzione degli assegni dedotti in giudizio, effettuata -come noto alla richiedente [REDACTED] S.p.A. e dalla stessa accettato per gli innumerevoli analoghi titoli andati a buon fine nel contesto del predetto rapporto convenzionale- con procedura c.d. di "check truncation" e cioè, per come previsto dal Regolamento applicativo interbancario, senza materiale trasmissione e/o restituzione del titolo alla banca emittente ma con regolazione in via esclusivamente informatica dei flussi in questione tra le banche interessate.

Ciò con il vantaggio per la clientela della compressione dei tempi di riconoscimento della disponibilità -e, nella fattispecie, della velocità dei rimborsi assicurativi quale elemento distintivo della Compagnia- grazie alla maggiore celerità degli esiti, oltre alla riduzione dei giorni valuta.

In tale contesto, la banca negoziatrice è l'unico soggetto che ha potuto esaminare compiutamente l'assegno potendo la stessa rilevare contraffazioni e/o falsificazioni non rilevabili dalla mera trasmissione telematica.

Come noto agli effetti di cui all'invocato art. 43 L.A. "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento".

Ciò deve ritenersi sufficiente ad escludere la responsabilità dell'emittente l'assegno che non è neppure responsabile della sua trasmissione.

Diverso discorso è da farsi per le banche negoziatrici.

In siffatta materia la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 43 L.A. deroga sia l'art. 1992 che l'art. 1189 c.c., di modo che il debitore è liberato solo se paga al prenditore esattamente identificato (o al banchiere giratario per l'incasso), sicché se egli cade in errore, anche senza colpa nell'identificazione, pagando al legittimato apparente, deve pagare una seconda volta al vero prenditore (Cass. 1098/1999).

E pur considerando che per la Suprema Corte a carico della banca è posto non solo l'onere in generale di identificazione del soggetto presentatore, ma anche di verifica della assoluta regolarità formale e materiale del titolo, in quanto l'onere di esatta identificazione del prenditore dell'assegno presuppone la genuinità del titolo, ovvero l'assenza di alterazioni nell'indicazione nominativa del prenditore ove si risolvano in un'incertezza sull'identificazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione, dovendo in ipotesi di positiva verifica della regolarità formale, con la normale diligenza relativa all'attività bancaria, necessariamente provvedere a pagare (Cass. 1087/1999; Cass. 11976/1999; Cass. 6524/2000).

Trattasi di diligenza che impone un minimo di cautela superiore rispetto al tipo di attività esercitata, consono ad un livello di professionalità che deve essere necessariamente elevato.

Va però considerato che alla verifica da parte dell'operatore, gli assegni non presentavano alterazioni, ne risultavano oggetto di denuncia di furto.





Va però considerato che a partire dal 2007, in occasione dell'entrata in vigore del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, istitutivo tra l'altro dell'Archivio Unico Informatico, l'obbligo della verifica dell'identità di chi compie operazioni saltuarie è divenuto non solo più intenso ma anche di facile esecuzione, a ragione della possibilità di una verifica immediata dei dati da inserirsi in sistemi informatici idonei ad eseguire in pochi secondi la verifica necessaria.

L'ultimo obbligo in discorso, alla cui attuazione tutti i banchieri sono tenuti, rende facilmente individuabile una responsabilità a carico della banca che paghi al falso titolare dell'assegno..

I fatti di cui è causa si sono svolti nel 2012 e cioè dopo l'entrata in vigore della normativa e del sistema sopra indicato di modo che alla convenuta era possibile rilevare che chi poneva in riscossione il titolo non fosse l'effettivo titolare.

Mentre l'eventuale alterazione dell'assegno a nome di un soggetto diverso, soprattutto con riferimento a quegli assegni compilati manualmente poteva essere rilevata solo dalla banca negoziatrice degli assegno.

Va ancora rilevato che secondo giurisprudenza consolidata soprattutto di legittimità (Cass. 14777/2016; 18183/2014 e conformi) il pagamento a soggetto diverso dal titolare costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva a tenore dell'art. 43 l.a. che costituisce norma speciale rispetto all'art. 1189 c.c. ed anche rispetto all'art. 1992 c.c. comma secondo.

L'at. 43, infatti, non esprime in termini di buona fede o colpa ma di mero nesso tra fatto e conseguenza.

La *ratio* della norma risiede nella totale affidabilità e certezza del sistema sulla clausola di "non trasferibilità" che mira a garantire efficacemente che il pagamento del titolo avvenga solo a favore dell'effettivo beneficiario.

Trattasi di una norma di chiusura che stabilisce di far gravare il rischio dell'operazione su chi è più in grado di gestirlo, ossia sul banchiere professionalmente addetto alla gestione del credito e dei pagamenti.

Ove peraltro si optasse in termini di responsabilità per colpa, in ogni caso la condotta delle banche negoziatrici non appaiono soddisfattive del parametro della diligenza tecnica della banca professionista.

Infatti nelle ipotesi di cui al presente giudizio le banche negoziatrici avrebbero dovuto notare tutti i campanelli di allarme, comuni a tutte le condotte truffaldine: ovvero la richiesta di versare l'assegno su contro aperto contestualmente o *ad hoc* in una filiale lontana dalla propria residenza.

Va peraltro ravvisato un concorso di colpa ex art 1227 c.c. nel comportamento imprudente della compagnia assicurativa che, pur conoscendo il rischio che siano commessi illeciti con gli assegni di traenza, in quanto fenomeno non nuovo e ben noto agli operatori del settori, continui a far inviare via posta ordinaria gli assegni invece di prediligere altre forme di pagamento o consegna dell'assegno.

A maggior ragione per quanto attiene alla spedizione di assegni privi di sottoscrizione e di specimen.

Deve pertanto ritenersi che il comportamento dell'assicurazione, che ha su precedente accordo autorizzare la banca emittente alla spedizione con posta ordinaria, essendo gravemente colposo, abbia avuto un contributo causale del 50% nella specifica eziologia degli eventi sottoposti a giudizio.

Per tale motivo la richiesta risarcitoria deve essere diminuiti del 50%.





Le spese attese la particolarità delle questioni sottese alla decisione devono essere interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] S.P.A., nei confronti di [REDACTED] così provvede

- 1.- Respinge la domanda nei confronti della [REDACTED].;
- 2.- accoglie parzialmente la domanda nei confronti di [REDACTED] e per l'effetto;
- 3.- accerta la responsabilità di [REDACTED] nell'irregolare pagamento a persone diverse dai legittimi titolari e per l'effetto accertata la concorsuale responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella misura del 50% condanna la stessa convenuta a pagare all'attrice la minor somma di €. 8.683,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
- 4.- accerta la responsabilità di [REDACTED] nell'irregolare pagamento a persone diverse dai legittimi titolari e per l'effetto accertata la concorsuale responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella misura del 50% condanna la stessa convenuta a pagare all'attrice la minor somma di €. 4.582,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- 5.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 20/02/2020.

Il Giudice Onorario.

Dott. [REDACTED]

